



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Modifica del 11 maggio 2023

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 15 aprile 2014, del 5 marzo 2015, del 7 dicembre 2016, del 19 marzo 2019, del 11 marzo 2020, del 17 dicembre 2020, del 7 dicembre 2021 e del 20 giugno 2022¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

¹ FF 2014 3127; 2015 2137; 2016 8001; 2019 2561; 2020 1977, 8861; 2021 2883; 2022 1684

Salari minimi e modifica salariale

Art. 1 Orario di lavoro

In virtù dell'articolo 28.3 CCL l'orario di lavoro annuo lordo nel 2023 (tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è di 2080 ore.

Art. 2 Adeguamento dei salari effettivi

Aumento generale dei salari effettivi dei lavoratori sottoposti ... il cui salario lordo attuale è inferiore o uguale a 5900 franchi al mese, di un importo di 130 franchi al mese (o 75 centesimi all'ora).

...

Art. 3 Salari minimi²

Ai sensi dell'articolo 41 del CCL, valgono i salari minimi seguenti ...:

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

a. Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato

Età*	all'ora Fr.	al mese Fr.	all'anno Fr.
20	24.81	4300.–	55 900.–
21	25.39	4400.–	57 200.–
22	25.68	4450.–	57 850.–
23	26.26	4550.–	59 150.–
24	27.12	4700.–	61 100.–
25	27.99	4850.–	63 050.–
26	28.56	4950.–	64 350.–
27	29.14	5050.–	65 650.–
28	29.72	5150.–	66 950.–
29	30.29	5250.–	68 250.–
30	30.87	5350.–	69 550.–
41	31.74	5500.–	71 500.–

² Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

- b. Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)

Età*	all'ora Fr.	al mese Fr.	all'anno Fr.
20	23.95	4150.–	53 950.–
21	24.52	4250.–	55 250.–
22	24.81	4300.–	55 900.–
23	25.39	4400.–	57 200.–
24	25.97	4500.–	58 500.–
25	26.54	4600.–	59 800.–
26	27.41	4750.–	61 750.–
27	27.99	4850.–	63 050.–
28	28.56	4950.–	64 350.–
29	29.14	5050.–	65 650.–
30	30.01	5200.–	67 600.–
41	30.29	5250.–	68 250.–

- c. lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio)

Età*	all'ora Fr.	al mese Fr.	all'anno Fr.
20	23.37	4050.–	52 650.–
21	23.37	4050.–	52 650.–
22	23.66	4100.–	53 300.–
23	23.95	4150.–	53 950.–
24	24.52	4250.–	55 250.–
25	25.39	4400.–	57 200.–
26	25.97	4500.–	58 500.–
27	26.54	4600.–	59 800.–
28	27.12	4700.–	61 100.–
29	27.70	4800.–	62 400.–
30	27.99	4850.–	63 050.–
41	28.85	5000.–	65 000.–

Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo.

* Base di calcolo per l'età: vale dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il lavoratore compie l'età corrispondente.

d. Primo anno dopo l'apprendistato

Nel primo anno dopo la fine dell'apprendistato, il salario minimo ammonta a 4000 franchi al mese, per un massimo di 12 mesi. In seguito valgono le categorie per i salari minimi secondo l'art. 2 lit. a) e b) dell'appendice 10 CCL.

Indennità per gli apprendisti dall'inizio dell'apprendistato (a partire da luglio 2020)

Anno di apprendistato	al mese	all'anno
1° anno	1000.–	13 000.–
2° anno	1350.–	17 550.–
3° anno	1850.–	24 050.–

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2024.

11 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr